## FITET COMITATO AUTONOMO TRENTINO IL GIUDICE UNICO

Visto il referto di gara inviato dal Presidente del Comitato Autonomo Trentino in data 19 novembre 2014, relativo all'incontro del campionato a squadre di serie D1 maschile svoltosi in data 3 novembre 2014 tra la squadra ITAS ASDTT LAVIS e MASO FINISTERRE

Verificato, dalla medesima comunicazione del Presidente, che la società ASDTT LAVIS in data 21 ottobre comunicava al Comitato Trentino di anticipare l'incontro di campionato tra

le suddette squadre in data 3 novembre 2014;

Preso atto che il suddetto incontro costituiva un anticipo dell'incontro tra le medesime squadre della stessa società, in programma da calendario agonistico 2014-2015, per il giorno 29 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 14, co. 2 lett. b) del vigente Regolamento nazionale delle attività a a squadre;

Verificato che il campionato in questione si gioca nella formula di girone unico e che l'anticipo in parola, ai sensi della norma sucitata, sarebbe dovuto essere disputato entro la

seconda giornata, ovvero entro la data del 18 ottobre c.a.;

Accertato altresì che l'orientamento del Comitato trentino, espresso per le vie brevi dai componenti il Comitato, è sempre stato di interpretare la norma suddetta nel senso di considerare valido l'anticipo se disputato prima dell'inizio della terza giornata;

Appurato altresì che alcuni anticipi delle stagioni agonistiche precedenti, con invariata formulazione della norma di regolamento, sono stati disputati appunto dopo la data prevista per la seconda giornata di campionato e prima dell'inizio della terza, senza che fosse attivata dal Comitato alcuna procedura di infrazione;

Constatato quindi il legittimo affidamento della società ASDTT LAVIS rispetto ad una prassi consolidata e quindi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa nel

commettere il fatto "de quo";

Visto l'articolo 14, co. 2, lett.b) del regolamento generale a squadre;

## DISPONE

1. non doversi procedere contro la società ASDTT LAVIS per quanto in premessa citato;

2. incaricare il Comitato trentino di dare adeguata pubblicità presso le società trentine della corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 14, co. 2, lett.b) del regolamento generale a squadre nazionale, come risultante dai principi del presente lodo in premessa espressi, onde evitare per il futuro il ripresentarsi di analoghe situazioni.

Calliano, li 21/11/2014

IL GIUDICE UNICO Avv. Maria Giordano Main Goulairo